Penale Sent. Sez. 5 Num. 2534 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data Udienza: 05/12/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

TORBIDONI GRAZIANO, nato a CASTELFIDARDO, il 18.5.1957 ;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 12.10.2015 ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per il rigetto del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna del predetto imputato emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Ancona in data 9.02.2012 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 219 e 223, cpv., n. 1 l. fall., quale amministratore di fatto della società fallita Complasta srl

Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c, cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 442, medesimo codice, e 134 disp. att. sempre del codice di rito, 161, 585 e 601, cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla valutazione della documentazione allegata alla memoria depositata in appello in data 24 settembre 2015. Osserva il ricorrente che aveva eletto domicilio presso la propria residenza in Osimo, in Via San Giovanni n. 58, tanto ciò è vero che le notifiche del procedimento penale oggi in esame erano

state tutte indirizzate e ricevute presso il predetto domicilio, e ciò con riferimento all'avviso di chiusura delle indagini preliminari, alla richiesta di rinvio a giudizio con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza preliminare, notifiche peraltro eseguite a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e come tali ritualmente ritirate dall'imputato. Osserva ancora la difesa del ricorrente che anche la notifica del deposito dell'estratto contumaciale all'imputato era stata indirizzata al domicilio eletto e che, tuttavia, l'ufficiale postale aveva attestato nella relata di notifica l'irreperibilità dell'odierno ricorrente e che dunque la notifica era stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, 4 comma, cod. proc. pen., ma ciò del tutto erroneamente, perché, come ampiamente documentato *per tabulas* con le produzioni documentali allegate alla predetta memoria difensiva il suo domicilio non era stato mai cambiato e dunque erronea era stata l'accertamento di irreperibilità certificato dall'ufficiale postale ; denunzia, sul punto, qui da ultimo in discussione, l'erroneità giuridica della motivazione resa dalla Corte distrettuale laddove aveva affermato che l'accertamento effettuato dall'ufficiale postale non poteva essere messo in discussione e che, essendo stata presentata impugnazione dal difensore dell'imputato, quest'ultimo al più poteva dolersi della mancata regolarità della notificazione tramite autonoma impugnazione personale ; osserva ancora che tale ragionamento era fallace, giacché l'imputato non poteva esperire la detta impugnazione in quanto mai venuto a conoscenza della sentenza di primo grado tramite una corretta notificazione dell'estratto contumaciale e che, comunque, le dichiarazioni dell'ufficiale postale potevano essere rivalutate dal giudice d'appello sulla base delle inconfutabili risultanze documentali prodotte dal cui contenuto emergeva il mantenimento della sua residenza presso il domicilio eletto per le notificazioni.

1.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., il vizio argomentativo in relazione alla valutazione di una prova a discarico e, ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 223, comma 2, n. 1, l. fall.. Osserva la difesa del ricorrente che si era contestato a quest'ultimo la falsificazione del bilancio e della relativa nota integrativa in relazione alla capitalizzazione del costo di realizzazione di un progetto di studio e produzione di nuovi stampi per euro 550.000,00, progetto che in realtà non sarebbe stato mai realizzato e che avrebbe comportato un utile nell'anno di iscrizione della predetta posta contabile, con ciò determinando il dissesto della società. Osserva la detta difesa che non era stata invece adeguatamente considerata e valorizzata la dichiarazione del capo reparto Andrea Defendi che aveva ricordato la realizzazione del predetto progetto, pur non essendo sicuro dell'anno di realizzazione e per quale committente ; denunzia l'illogicità della motivazione impugnata laddove si era evidenziato l'inattendibilità delle affermazioni rese dal predetto teste in ragione del mancato ricordo delle ultime due informazioni da ultimo menzionate ; osserva, sul punto, anche una evidente violazione di legge, giacché, trattandosi della capitalizzazione di un costo che costituisce contabilmente uno storno, nulla vietava la contabilizzazione di tale partita nel bilancio 2002, pur essendo stato realizzato il progetto nell'anno 2000, come riferito dal teste

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sopra citato ; deduce inoltre che, pur accedendo alla tesi accusatoria della illegittimità dell'annotazione in bilancio della capitalizzazione dei costi, mancavano del tutto i presupposti applicativi della fattispecie in esame giacché non era emersa dalla condotta posta in essere dal ricorrente l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero la finalità di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ; deduce infine l'illogicità della motivazione anche nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto che la sopra descritta falsificazione del bilancio avesse determinato il dissesto della società fallita ; denunzia che proprio la motivazione resa dalla Corte distrettuale evidenziava che il dissesto era stato cagionato prima ed indipendentemente dalla capitalizzazione dei costi in parola.

1.3 Con il terzo motivo si denunzia, sempre ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove a carico, nonché, ai sensi del detto art. 606, primo comma, lett. b, con riferimento agli artt. 110 cod. pen., e 223, comma, 2 n. 1, l. fall. e 2621 cod. civ.. Osserva la difesa dell'imputato che la responsabilità penale di quest'ultimo era stata fondata sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto del ricorrente. Denunzia che riguardo alla qualificazione della figura dell'imputato come amministratore di fatto la Corte territoriale aveva valutato erroneamente le dichiarazioni rese a s.i.t. dai testi Novelli, Sbacco, Spegni, Niemeijer, Rinaldi ed Italiano, senza valutare minimamente le dichiarazioni rese dalla ragioniere della società fallita che aveva evidenziato la estraneità del ricorrente all'attività di contabilizzazione, estraneità che era ancora più evidente se si considera che la capitalizzazione del progetto dei nuovi stampi riguardava l'attività cui era principalmente adibito proprio l'amministratore di diritto della società, con cui l'imputato avrebbe concorso, secondo l'ipotesi accusatoria, nella realizzazione del falso in bilancio.

1.4 Con memoria depositata in data 11.11.2016 l'imputato, eccepiva di nuovo la invalidità della notifica effettuata al difensore dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, chiedendo pertanto un rinvio della celebrata udienza del 5 dicembre per integrare la notifica anche all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Il primo motivo di doglianza, al pari delle censure sollevate con la memoria datata 11.11.2016, è manifestamente infondato.

Premesso che, nel caso di specie, non si è realizzata una "elezione di domicilio", come indicato dalla parte ricorrente, ma una semplice "indicazione" del domicilio presso la residenza dell'imputato, occorre ricordare, per quanto concerne il merito della doglianza, che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha precisato *in subiecta materia* che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (Cass., Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015 - dep. 25/05/2015, Cetta, Rv. 26350201 ; Sez. 5, n. 13051 del 19/12/2013 - dep. 20/03/2014, Barra e altro, Rv. 26254001). Orbene, sulla nozione di "impossibilità" della notificazione, le Sezioni unite di questa Corte, sent. n. 28451 del 28/04/2011 Cc. (dep. 19/07/2011) Rv. 250120, hanno espresso il principio in base al quale la notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto, per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio.

3. Il secondo motivo è invece inammissibile.

3.1 Sul punto, giova in primo luogo ricordare che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cpp non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010).

3.2 Ciò posto, osserva la Corte come, nel caso di specie, la parte ricorrente, lungi dall'allegare, sul punto qui da ultimo in esame, un vizio argomentativo della motivazione impugnata, tenti di sollecitarla ad una rivalutazione contenutistica della prova dichiarativa già scrutinata dai giudici di merito, con ciò allegando un profilo di doglianza che si pone al di fuori del perimetro di cognizione del giudizio di legittimità. Ed invero, il ricorrente cerca di far rivalutare, nei termini di "ricostruzione alternativa" della vicenda fattuale già esaminata dalla Corte distrettuale, le dichiarazioni rese da teste Defendi in ordine all'allegata esistenza del progetto industriale sopra ricordato nell'anno 2000, così tentando di accreditare innanzi al giudice di legittimità una diversa e più favorevole valutazione della prova dichiarativa.

Peraltro, la Corte territoriale aveva già risposto adeguatamente alle doglianze sollevate dall'odierno ricorrente, spiegando correttamente che il progetto in questione risaliva all'anno 2000 e che la contabilizzazione poteva anche intervenire nel 2002 e che, inoltre, il mancato ricordo da parte del capo reparto, escusso a s.i.t., in ordine alla individuazione del nominativo del committente rendeva la relativa testimonianza intrinsecamente inattendibile.

Né è possibile comunque rintracciare alcun profilo di contraddizioni o criticità nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Ed invero, spiega il giudice di appello che era stata operata una falsificazione del bilancio tramite l'appostazione di una voce falsa, e cioè la "capitalizzazione" del costo di produzione di un progetto per la produzione di stampe addirittura inesistente, con ciò determinando in bilancio la "produzione" di un utile del pari inesistente che aveva comunque consentito la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e che dunque aveva cagionato il dissesto della società fallita.

4. Ma anche per il terzo motivo possono essere ripetute le medesime considerazioni e conclusioni già sopra svolte in merito alla inammissibilità delle doglianze così sollevate dalla parte ricorrente.

Anche in questo caso si avanzano censure in fatto in ordine alla qualificazione soggettiva di amministratore di fatto del ricorrente, a fronte di una motivazione che è invece esente da possibili censure nei termini di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Ben argomenta la Corte di merito sulla qualificazione soggettiva dell'imputato sulla base delle dichiarazioni raccolte a s.i.t. da parte dei testi escussi che hanno evidenziato in capo all'imputato un ruolo di vero e proprio *dominus* della società fallita.

Ed invero, la contrapposta testimonianza della segretaria, oltre ad evidenziare un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto diretta a far rivalutare il contenuto di una prova dichiarativa, non è comunque idonea a scalfire il solido e granitico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

percorso argomentativo utilizzato dal giudice di appello per fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale